

opp. registrato

S. 10594/18
Rep 3113/18

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI ROMA
SEZ. III
AVV. ETTORE [REDACTED]

Ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa iscritta al N. 26521/2017 R.G.

T R A

Condominio di via San Giovanni Elisabetta n. 82 - in persona dell'Amm.re e legale rapp.te p.t.

[REDACTED]
- opponente -

E

G.P. Impresa Pulizie S.r.l. - in persona del legale rapp.te p.t.

(Avv. Massimiliano Cesareo)

- opposta -

Oggetto: opposizione ad ingiunzione.

Svolgimento del processo

Con decreto n. 35531 del 2016 il Giudice di Pace di Roma, su ricorso della s.r.l. G.P. Impresa Pulizie, ingiungeva al condominio di via San Giovanni Elisabetta n. 82 il pagamento € 1.520,40 a titolo di fatture insolte per servizi di pulizia per gli anni 2011-2013, oltre interessi e spese del procedimento. Con citazione, ritualmente notificata, il condominio ingiunto conveniva in giudizio la s.r.l. ricorrente, promuovendo opposizione avverso la predetta ingiunzione; l'opponente contestava l'esistenza di un contratto inter partes e delle prestazioni di cui alle fatture emesse.

Si costituiva la s.r.l. contestando in fatto e diritto le prospettazioni avversarie e contestualmente chiedendo il rigetto delle conclusioni dell'opponente

lmj

Nel prosieguo il giudizio, previa trattazione, veniva istruito per mezzo di escussione testimoniale e prova documentale.

Successivamente, sulle conclusioni rassegnate per mezzo di note illustrative, la causa veniva ritualmente trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

Nel merito, il rapporto cui si basano le fatture, poste a fondamento della procedura monitoria, è stato dimostrato in sede istruttoria. Nella specie, la parte opposta ha comprovato – e sul tema non è stata smentita dalla opponente – che esisteva negli anni 2011-2013, e in precedenza, un rapporto contrattuale avente ad oggetto il servizio di pulizie dello stabile condominiale (sul tema valgono le univoche dichiarazioni dei testi escussi e gli estremi bancari dei pagamenti a suo tempo ricevuti dall'impresa opposta da condominio).

L'importo di cui al decreto deve quindi essere liquidato in favore della Impresa opposta nella misura portata dal complesso delle fatture emesse pari ad € 1.520,40.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Roma, definitivamente pronunciando, rigetta la opposizione del condominio di via San Giovanni Elisabetta n. 82 al decreto ingiuntivo n. 35531 del 2016 e contestualmente lo conferma; disattesa qui ogni altra domanda, condanna la parte opponente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 850,00, oltre accessori di legge, in favore del procuratore della parte opposta antistatario.

COSÌ DECISO IN ROMA, 17.3.18

Il Giudice di Pace

